



CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione Penale



La Corte d'Appello di Trento riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Luciano Spina	Presidente
dott. Ettore Di Fazio	Consigliere
dott. Maria Giovanna Salsi	Consigliere <i>relatore</i>

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza camerale odierna sulla richiesta avanzata a mezzo del difensore Avv. Nicola Canestrini del foro di Rovereto, da:

nato in _____ il _____

il quale lamenta di avere subito la misura cautelare della custodia cautelare in carcere per complessivi giorni 181 (dal 18.08.2018 al 15.02.2019) in relazione a reato in materia di traffico di sostanze stupefacenti per il quale la Moldavia aveva emesso mandato d'arresto chiedendone l'extradizione, richiesta respinta da questa Corte con sentenza del 15.02.2019, e chiede la somma di 180.000,00 euro (dei quali 148.378,37 euro secondo i criteri di cui all'art. 315 comma 2 c.p.p. – pari ad euro 819,77 per 181 giorni di detenzione ed il restante per danni personali, familiari e professionali conseguenti all'ingiusta detenzione, ove 819,77 euro deriva dalla divisione dell'importo massimo liquidabile, pari a 516.456,90, per la durata massima delle misure cautelari a fini di estradizione, pari ad un anno e nove mesi), salva diversa valutazione equitativa di questa Corte, oltre alla rifusione delle spese legali del presente procedimento in caso di opposizione;

letta la comparsa di risposta depositata il 20.12.2019 dall'Avvocatura dello Stato di Trento per il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

letto il parere del P.G. che si è riportato al parere scritto in atti;

sentite le parti all'odierna udienza collegiale;

OSSERVA

La vicenda procedimentale può essere ricostruita nei seguenti termini.

L'istante è stato arrestato il 18.08.2018 in esecuzione di mandato a fini di estradizione emesso in fase cautelare il 22.02.2018 dalla Corte d'Appello di Chisinau (Moldavia) per un reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti commesso nel 2017.

Il 20.08.2018, il Presidente f.f. della Sezione Feriale di questa Corte ha convalidato l'arresto e disposto la custodia in carcere.



Il 23.08.2018, l'arrestato è stato sentito dal medesimo Presidente f.f., ai fini dell'identità personale e dell'eventuale consenso all'extradizione per l'estero (v. verbale di identità art.717 comma 2 c.p.p. agli atti): egli si è protestato innocente, non ha rinunciato a specialità e non ha prestato consenso all'extradizione, richiamando le condizioni disumane in Moldavia.

In pari data, il Ministero della Giustizia ha chiesto il mantenimento della custodia in carcere.

Pervenuta la documentazione il 25.09.2018, il Procuratore Generale ha richiesto alla Corte d'Appello di dichiarare la sussistenza delle condizioni di estradizione in data 03.10.2018.

Il 30.10.2018, l'arrestato ha presentato istanza di modifica del regime cautelare, allegando documentazione relativa all'assenza di pericolo di fuga, per il radicamento in territorio italiano, ed all'adeguatezza e proporzionalità della misura degli arresti domiciliari.

Questa Corte d'Appello in diversa composizione, in data 31.10.2018, ha respinto la richiesta e l'ordinanza è stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione con sentenza del 28.12.2018 in punto ad omessa motivazione, a fronte delle deduzioni difensive, in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga.

Con ordinanza del 19.01.2019, questa Corte d'Appello in diversa composizione ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura, ribadendo la sussistenza di tale pericolo specificando gli elementi dai quali esso poteva dedursi.

Nel merito, il 16.11.2018, all'esito dell'udienza camerale, sentito l'estradando, la Corte d'Appello ha richiesto informazioni in ordine ai requisiti di cui all'art. 705 comma 2 lett. a) e c) c.p.p., riscontrate dalle Autorità estere il 17.01.2019.

Con decreto del 21.01.2019, veniva fissata nuova udienza camerale e, all'udienza del 15.02.2019, questa Corte d'Appello in diversa composizione ha pronunciato sentenza di declaratoria di insussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione formulata dalla Repubblica della Moldavia nei confronti di _____, ritenendo sussistenti ragioni ostative ex art.705 comma 2 lett. c) c.p.p., "non potendosi escludere in maniera assoluta la sottoposizione di Chiperi Ion a trattamenti lesivi dei diritti fondamentali in caso di consegna dello stesso" all'Autorità richiedente. Conseguentemente, lo straniero è stato scarcerato.

Il 10.10.2019, per mezzo del difensore e procuratore speciale, _____ ha formulato richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione subita per 181 giorni, dal 18.08.2018 al 15.02.2019, allegando documentazione e chiedendo ristoro del danno subito a seguito della detenzione nonché di quello conseguito alla stessa, essendosi visto ridurre le possibilità lavorative.

Il Procuratore Generale ha espresso, per iscritto, "parere favorevole all'accoglimento della domanda, quantificando il danno indennizzabile sulla scorta del criterio usuale e il risarcimento con criterio equitativo in relazione alle conseguenze di ordine personale".

Con memoria di costituzione depositata il 20.12.2019, l'Avvocatura dello Stato di Trento, premesso di reputare l'istanza tempestiva e, in via di principio, ammissibile, ha chiesto di:

Gd

- in via istruttoria, disporre l'acquisizione della documentazione relativa alla eventuale computo o computabilità della custodia cautelare ai sensi dell'art. 314 c.p.p.;
- nel merito, respingere integralmente la domanda di riparazione, accertata la colpa grave dell'istante nell'aver verosimilmente contribuito all'applicazione ed al prolungamento della propria detenzione [non contestando il profilo di merito del mandato di cattura internazionale, non contestando il provvedimento cautelare in sé né il pericolo di fuga quale presupposto iniziale ed essenziale della misura cautelare in sé, concausando – con la propria condotta, ed in particolare con l'evasione dalla detenzione in Moldavia anche a prezzo del ricorso alla corruzione – la valutazione del giudice italiano in ordine alla sua capacità e volontà di sottrarsi, anche con l'eventuale aiuto della famiglia, non avendo mai dedotto elementi che avrebbero fatto pronosticare una decisione sfavorevole all'extradizione per la particolare ragione ostativa di cui all'art. 705 comma 2 lett. c) c.p.p.];
- in subordine, accertato il concorso di colpa ordinaria all'applicazione ed al prolungamento della propria detenzione, liquidare l'indennizzo in un importo non superiore ad € 21.341,71 – applicando il consolidato criterio base aritmetico per cui spetterebbero € 235,82 per ogni giorno di carcerazione (e, dunque, nel caso di specie, complessivamente € 42.683,42, da ridurre in misura non inferiore alla metà per il concorso per colpa ordinaria) – e non attribuendo alcun aumento per gli ulteriori danni lamentati, in assenza di prova;
- spese compensate.

La difesa istante depositava memoria ex art. 121 c.p.p. in data 08.01.2020, contestando le asserzioni dell'Avvocatura dello Stato di Trento sopra riassunte:

- nel procedimento di estradizione passiva, l'Autorità Giudiziaria italiana non esercita un sindacato relativo al merito dell'accusa formulata nei confronti dell'estradando dalle Autorità del paese richiedente, limitandosi ad un esame estrinseco e formale della regolarità della documentazione pervenuta, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie (e, specularmente, l'assenza di condizioni ostative) per l'emanazione di una sentenza favorevole all'extradizione verso lo Stato estero, di talché la circostanza che il [redacted] non abbia mai contestato nel merito i fatti addebitatigli dalle Autorità moldave non può fondare una sua responsabilità per colpa grave;
- la condotta tenuta da [redacted] in Moldavia (evasione mediante corruzione delle guardie carcerarie, con l'aiuto della madre) è stata irrilevante al fine della decisione sulla sussistenza del pericolo di fuga da parte della Corte d'Appello, posto che il pericolo che l'estradando possa sottrarsi all'eventuale consegna va valutato in base alla sua situazione personale sul territorio nazionale per valutare se, in territorio italiano, l'unica misura che possa soddisfare le esigenze cautelari sia la custodia in carcere; in ogni caso, dalla lettura delle ordinanze della Corte d'Appello si evince che essa non ha mai fondato la disposizione o il mantenimento della misura sulla base del contegno tenuto da [redacted] in Moldavia, ma l'ha valutato, in sentenza,

gr

solo quale elemento sintomatico della corruzione e dell'inadeguatezza sanzionatorio moldavo, tanto da porre l'episodio a fondamento della concretezza del rischio di subire trattamenti inumani e degradanti;

- il richiamo operato dall'Avvocatura dello Stato all'ordinanza della Corte d'Appello 07.02.2019 in un caso di estradizione è privo di pertinenza, posto che del caso deciso dalla Corte con l'ordinanza citata, ha impugnato entrambi i provvedimenti negatori della sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domiciliari; appare inoltre incomprensibile l'assunto dell'Avvocatura dello Stato secondo cui determinerebbe una responsabilità a titolo di colpa grave la circostanza di non avere mai contestato il provvedimento cautelare in sé, reclamando unicamente la sua trasformazione in arresti domiciliari, posto che il giudice dell'appello cautelare ben avrebbe potuto scarcerarlo comunque;
- Chi, alla prima occasione utile e dunque in sede di identificazione, ha evidenziato le condizioni disumane di detenzione in Moldavia ed è compito della Corte d'Appello verificare d'ufficio l'esistenza di condizioni ostative all'extradizione, una volta che queste vengano evidenziate dall'extradando;
- lamenta la difesa che l'Avvocatura dello Stato ha mal compreso quanto stabilito dalla Suprema Corte, Sez. IV, con la sentenza n. 50615/2019 e che non ha senso parlare di "innocenza" dell'istante laddove il procedimento estradizionale non verte mai sul merito dell'accusa penale a carico dell'extradando ma solo sulla sussistenza o meno delle condizioni necessarie per concedere l'extradizione; la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, nel caso di un procedimento estradizionale, è da ritenersi fondata ogniqualvolta nei confronti dell'istante sia stata disposta una misura cautelare custodiale in forza di una domanda di estradizione che non sia poi stata accolta, come esattamente accaduto nel caso di specie;
- quanto al danno, la difesa aveva provato il radicamento del in territorio italiano e che i genitori si erano detti disposti ad accoglierlo presso la loro abitazione e provvedere alle sue esigenze, di talché il danno familiare subito avrebbe potuto essere evitato qualora fossero stati disposti gli arresti domiciliari; poiché egli è stato assunto dalla società R s.r.l. il 28.03.2019, ossia solo due giorni dopo aver terminato il corso di formazione professionale dalla stessa tenuto dall'11 al 27.03.2019, è altamente probabile che egli sarebbe stato assunto già in epoca antecedente, qualora avesse potuto frequentare il corso nei mesi precedenti, possibilità negatagli proprio a causa dell'illegittima detenzione.

Preliminarmente, si dà atto della tempestività ed ammissibilità della domanda di riparazione per ingiusta detenzione.

Per giurisprudenza consolidata, essa è riconosciuta anche nel caso di restrizione a fini estradizionali.

La Corte rileva ancora, sempre in via preliminare, che nel caso di specie, alla luce della posizione giuridica aggiornata di acquisita al fascicolo, non si evidenzia l'applicabilità del principio di fungibilità della pena previsto dall'art. 657 c.p.p.



Sr



Nel merito, rileva il Collegio che non sussiste alcun profilo di colpa grave del ricorrente, il quale, subito, protestato la propria innocenza ed evidenziato alla Corte le condizioni di detenzione in Moldavia, deducendo così un elemento che avrebbe potuto far pronosticare una decisione sfavorevole all'extradizione per la particolare ragione ostativa di cui all'art. 705 comma 1 c.p.p.

Nemmeno può sostenersi che l'estradando abbia concausato, con la propria condotta di evasione dalla detenzione in Moldavia mediante il ricorso alla corruzione, la valutazione del giudice italiano in ordine alla sua capacità di sottrarsi all'extradizione, anche con l'eventuale aiuto della famiglia, dal momento che la Corte d'Appello non ha mai collegato il pericolo di fuga, posto a fondamento delle proprie decisioni cautelari, all'evasione del prevenuto nel paese d'origine.

Non appare ricorrere neanche la colpa "ordinaria" dell'istante dedotta dal Ministero convenuto, risultando in atti che i ha esperito in modo tempestivo rimedi processuali contro la misura cautelare a lui applicata, chiedendone la sostituzione con quella degli arresti domiciliari.

La domanda avanzata dal merita pertanto accoglimento.

Con riferimento alla quantificazione, per costante giurisprudenza di legittimità (si confronti: Cass. Sez. U. n. 1/95 e Cass. n. 14/2001), si versa in ipotesi di corresponsione di somme non a titolo di risarcimento, ma di indennizzo (essendo derivato il pregiudizio subito da attività legittima dell'Autorità Giudiziaria), per il quale l'esigenza del riconoscimento "scaturisce da un rapporto di solidarietà civile" e la liquidazione "si deve attuare non con rigidi criteri tecnico-giuridici, ma con criteri equitativi", che tengano conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche delle conseguenze personali e familiari derivanti dalla privazione della libertà.

In tale ambito, avuto riguardo ai parametri evidenziati nella domanda (entità della privazione della libertà personale ingiustamente subita, sofferenze materiali e morali), genericamente apprezzabili nella presente sede in via equitativa, ritiene la Corte che del tutto congrua possa essere valutata la somma di € 42.683,42, secondo il criterio aritmetico (€ 235,82 per 181 giorni), avendo l'istante subito un periodo di detenzione in carcere; alla determinazione dell'importo sopra specificato si perviene conteggiando € 235,82 per ciascun giorno di detenzione in carcere, somma che risulta dalla divisione dell'importo massimo di € 516.456,90, quale previsto dall'art. 315 co. 2 c.p.p., per il numero di giorni corrispondenti alla massima carcerazione preventiva possibile nel sistema italiano ex art. 303 comma 4 lett. c) c.p.p. (di anni sei, pari a giorni 2.190) (si veda: Cass. Pen., Sez. U, Sentenza n. 24287 del 09/05/2001, Min. Tesoro e Caridi, Rv. 218975).

Non può accedersi alla richiesta avanzata dalla difesa con riguardo al diverso criterio di determinazione dell'indennizzo – ossia conteggiando € 813,31 (anziché € 235,82) per ogni giorno di carcere, somma che risulta dalla divisione dell'importo massimo di € 516.456,90, quale previsto dall'art. 315 co. 2 c.p.p., per il numero di giorni corrispondenti alla massima restrizione a fini di extradizione (pari ad un anno e nove mesi, in base all'art. 714 comma 4 c.p.p.) – esplicitamente escluso dalla Suprema Corte con recente arresto (si veda: Cass. Pen., Sez. 4, n. 50615 del 03/12/2019).

STUDIO LEGALE
CONVEZIONI
Piazza Bontadea, 10
38053 Rovereto - TN
Tel. 0464 436548
F. +39 0464 436548
www.studiolegale.it

Con tale pronuncia, se da un lato è stata riconosciuta portata generale al criterio convenzionale che porta a conteggiare 235,82 euro per ogni giorno di ingiusta carcerazione, dall'altro è luce che esso si basa su parametri e su presupposti alquanto diversi da quelli oggetto della restrizione della libertà a fini estradizionali in quanto la sottoposizione dell'estradando a restrizione della libertà funzioni non sovrapponibili a quelle delle misure cautelari personali adottate ai sensi degli artt. 272 e ss. c.p.p.. Ribadito il principio generale affermato dalle Sezioni Unite nella richiamata sentenza Caridi secondo il quale il tratto caratteristico dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione è che la liquidazione dell'indennità deve avvenire in via equitativa, avendo la delicatezza della materia e le difficoltà per l'interessato di provare nel suo preciso ammontare la lesione patita indotto il legislatore a non prescrivere al giudice l'adozione di rigidi parametri valutativi, lasciandogli, al contrario, entro i confini della ragionevolezza e della coerenza, ampia libertà di apprezzamento delle circostanze del caso concreto, la Suprema Corte ha tuttavia escluso che l'indennizzo giornaliero possa essere determinato su una differente base di calcolo aritmetico (ossia trasponendo il criterio adottato dalle S.U. alle previsioni in materia di durata massima delle misure coercitive nell'ambito del procedimento di estradizione) e, dunque, ritenersi che il *quantum* giornaliero spettante possa essere determinato rapportando l'entità massima della riparazione (definita dall'art. 315 comma 2 c.p.p. in 516.456,90 euro) al periodo massimo di restrizione di cui all'art. 714 comma 4 c.p.p. (pari a un anno e nove mesi).

ha poi chiesto anche la liquidazione, in via equitativa, del danno che avrebbe subito in conseguenza dei riflessi della detenzione sui rapporti familiari e lavorativi, indicando nella differenza tra 180.000,00 euro e 148.348,37 euro il risarcimento richiesto.

In ordine alle addotte conseguenze ulteriori dell'ingiusta detenzione è però richiesto - a differenza di quanto avviene per il pregiudizio derivante dalla mera privazione della libertà personale - che l'istante fornisca "la prova della loro esistenza anche se non del danno subito la cui liquidazione può avvenire equitativamente" (così: Cass. n. 10690 del 25 febbraio 2010).

Nel caso concreto, nessuna prova emerge, né dalle allegazioni né dai documenti prodotti dall'istante, in ordine ad un effettivo collegamento eziologico con la custodia cautelare circa il mancato reperimento di attività lavorativa prima di quando avvenuto in concreto, non potendosi sapere con certezza se, qualora in libertà, il avrebbe frequentato il corso professionale prodromico all'assunzione (che, peraltro, nemmeno è dato sapere se si sia svolto anche in precedenza) e se sarebbe stato assunto.

Quanto alle ulteriori domande relative al danno personale e familiare, la Suprema Corte "ha avuto modo di affermare che, fermo restando il tetto massimo fissato dalla legge in euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare giornaliero di euro 235,82 (euro 117,91 per gli arresti domiciliari: da ultimo: Cass., Sez. 4, n. 34664 del 10/6/2010, Rv. 248078), valorizzando lo specifico pregiudizio, di natura patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà, dimostratasi ingiusta (cfr. fra le tante: Cass., Sez. 4, del 17/11/2011 n. 10123, Rv. 252026; 6:10.2009 n.40906; 25/2/2010, 10690, Rv. 246425). Lo scostamento, tuttavia, deve trovare

giustificazione in particolari specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione, della pubblica ripercussione dell'evento, che non risulterebbero adeguatamente soddisfatte, quantomeno in termini di equo ristoro in una valutazione aritmetica ponderata come quella agganciata al valore massimo indennizzabile diviso per la estrema durata della detenzione riconosciuta dalla normativa penal processualistica. Sotto questo profilo è stato affermato che affinché l'equità non trascinasse in arbitrio incontrollabile è necessario che il giudice individui in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga rilevare un surplus di effetto lesivo da atto legittimo (la misura cautelare) rispetto alle gravi, ma ricorrenti e, per così dire, fisiologiche, conseguenze derivanti dalla privazione della libertà, sia quale atto limitativo della sfera più intima e garantita del soggetto, che come alone di discredito sociale (Cass. Pen., Sez. IV, 1.4.2014 n. 21077, Silletti)" (così: Cass. Pen., Sez. 4, n. 37135 del 09.05.2018). Ebbene, nel caso di specie, nessuna prova è stata fornita con riguardo ai dedotti danni, di quel "surplus di effetto lesivo da atto legittimo (la misura cautelare) rispetto alle gravi, ma ricorrenti e, per così dire, fisiologiche, conseguenze derivanti dalla privazione della libertà", con conseguente rigetto della richiesta.

Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell'Amministrazione resistente, secondo il principio civilistico della soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 314 e 315 c.p.p.;

- determina in € 42.683,42 l'indennizzo dovuto a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione subita da C. oltre interessi legali dall'irrevocabilità del presente provvedimento;

- liquida in favore del ricorrente le spese del presente giudizio, determinate in complessivi € 1.800,00 (di cui per la fase di studio € 400,00, per la fase introduttiva € 500,00, per la fase decisoria € 900,00), oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti disposti dal presente provvedimento. LEGALE
CANESTRINI

Trento, 15.01.2020.

Il Consigliere estensore
dott. Maria Giovanna Salsani

Piazza Podestà, 10
38068 Rovereto - Tn
T +39.0464.436688
F +39.0464.436648
www.canestrini.lex.it

Il Presidente
dott. Luciano Spina

CORTE DI APPELLO DI TRENTO
Depositato in Cancelleria

28 GEN. 2020



IL CANCELLIERE
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(G. Cagno)